



**LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI AGRIGENTO**
L.R. n. 15/2015

REGOLAMENTO

DEL

CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

Approvato con deliberazione n. 117 del 17/09/2018 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio

TITOLO I

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento emanato in conformità alla legge nazionale 7 marzo 1986, n. 65 e in applicazione della legge regionale 1° agosto 1990 , n. 17 detta norme sui servizi di Polizia Provinciale, sulla sua organizzazione, struttura e modalità di funzionamento.
2. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento organizza il servizio di polizia mediante l'istituzione del Corpo di Polizia Provinciale il cui funzionamento è improntato ai principi del decentramento operativo e ai criteri di efficienza ed economicità, assicura la sede, adeguata ai servizi di istituto, dotata ove possibile da ingresso autonomo e da linee telefoniche autonome, data la specificità delle funzioni di Polizia svolte dal Corpo.
3. Al personale addetto al Corpo di Polizia Provinciale si applicano le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale della provincia e degli accordi di comparto, fatte salve quelle particolari definite nel presente regolamento .

Art. 2

Funzioni del Presidente del Libero Consorzio Comunale

1. Il Presidente del Libero Consorzio Comunale, o l'Assessore delegato, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, sovrintende al Corpo, esercita l'alta vigilanza e impartisce le opportune direttive ai sensi dell'art. 2 della legge 7 marzo 1986 , n. 65.
2. Non possono essere previste altre forme di dipendenza del Corpo o dei singoli agenti al di fuori di quelle previste dalla legge.

Art. 3

Funzioni del Corpo di Polizia Provinciale

1. La Polizia Provinciale assolve alle seguenti funzioni di :

- a) polizia amministrativa per l'espletamento delle funzioni di polizia locale , nelle materie di propria competenza ed in quelle ad essa attribuite e/o delegate dallo Stato e dalla Regione Siciliana, a norma dell'art. 12 della L. 7-03- 1986 n. 65 recepita con la legge regionale 1 agosto 1990 n. 17;
- b) polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del C.d.S, limitatamente alla prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale nonché alla tutela e controllo sull'uso delle strade, secondo quanto previsto dal CdS, nonché alla attività difensiva, propria o delegata, attinenti i ricorsi avverso i verbali di contestazione per violazioni delle norme del CdS, cartelle esattoriali ed ordinanze ingiunzioni emesse dal Prefetto;
- c) polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relativi ai tributi di pertinenza del Libero Consorzio Comunale;
- d) polizia ambientale relativamente alla tutela dei parchi e delle riserve naturali, dell'inquinamento ambientale e del patrimonio naturale e paesistico e dei beni culturali del territorio del Libero Consorzio Comunale;
- e) polizia ittico-venatoria per la tutela della fauna selvatica e di salvaguardia della flora protetta e vigilanza nelle acque interne;
- f) polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del c.p.p.;
- g) funzioni di pubblica sicurezza, solo nei casi espressamente richiesti dalle autorità competenti e nei limiti previsti dalla legge.

Art. 4

Compiti degli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale

1. Nell'ambito del territorio provinciale agli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale sono demandati i seguenti compiti :
 - a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dallo Stato, dalla Regione o dal Libero Consorzio Comunale, con particolare riguardo alla tutela della fauna, della flora, dei parchi e riserve naturali, dei beni culturali e dell'ambiente dai diversi agenti inquinanti;
 - b) assolvere ai compiti di polizia amministrativa attribuiti al Libero Consorzio Comunale dalle leggi vigenti ed in particolare attuare le misure preventive e repressive affinché dall'azione dei soggetti giuridici privati non derivino danni alla comunità ed alle istituzioni;
 - c) prestare soccorso e svolgere compiti di protezione civile in occasione di pubbliche calamità o disastri d'intesa con gli altri organi competenti;

- d) adempiere a compiti di polizia giudiziaria e a funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 , nonché delle disposizioni vigenti del codice di procedura penale;
- e) raccogliere notizie o effettuare accertamenti e rilevazioni , nei limiti dei propri compiti istituzionali ;
- f) prestare servizio d'onore e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni o cerimonie e fornire - su disposizione del Presidente del Libero Consorzio Comunale - la scorta d'onore al gonfalone dell'Ente; essere adibiti, ove ricorrano le condizioni di legge, alla scorta del Presidente del Libero Consorzio Comunale;
- g) vigilare affinché siano osservate le prescrizioni degli organi del Libero Consorzio Comunale a tutela del patrimonio;
- h) segnalare le deficienze relative o fatte rilevare nei pubblici servizi o le cause di pericolo per la pubblica incolumità;
- i) provvedere all'espletamento dei servizi di polizia stradale ai sensi degli articoli 11 e 12 del codice della strada;
- j) collaborare con le forze di Polizia dello Stato nell'ambito del territorio provinciale e nei limiti delle proprie attribuzioni, previa disposizione del Presidente quando, per specifiche operazioni, ne venga fatta richiesta motivata dalle competenti Autorità.
Nei casi d'urgenza la relativa disposizione può essere impartita dal Comandante del Corpo che ne dà comunicazione al Presidente del Libero Consorzio Comunale non appena possibile;
- k) coordinare l'attività delle associazioni di volontariato, ecologiche ed ambientaliste.

Art. 5

Qualità degli addetti al Corpo di Polizia provinciale

1. Gli addetti al Corpo di Polizia Provinciale, durante lo svolgimento del servizio, nell'ambito del territorio di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, rivestono la qualifica di:
 - a) Pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del codice penale;
 - b) Agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 2 lettera b) e 3 del Codice di Procedura Penale; i collaboratori di Polizia Provinciale nell'esercizio delle funzioni sono agenti di P.G. limitatamente alle loro attribuzioni;
 - c) Agente di pubblica sicurezza a norma dell'art. 5 comma 1 lett. c) della legge 7.03.1986 n. 65 , previo riconoscimento di tale qualifica da parte del Prefetto;

- d) Agente di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 , comma 2, del Codice della Strada.
2. Il Comandante del Corpo, e i Funzionari addetti al coordinamento e controllo rivestono la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 3, del Codice di Procedura Penale e dell'art. 5 comma 1 lettera a) della legge 07-03-1986 n. 65.
3. Il Presidente del Libero Consorzio Comunale, a norma dell'art. 5 della legge 07-03-1986 n. 65, comunica al Prefetto di Agrigento i nominativi degli addetti al Corpo di Polizia provinciale ai quali v`à conferita la qualità di Agente di pubblica sicurezza, da esercitare nell'ambito del territorio provinciale.
4. Il Prefetto, sentito il Presidente del Libero Consorzio Comunale, dichiara la perdita della qualità di Agente di Pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di uno dei requisiti di cui al 2 comma dell'art. 5 legge 65/86.
5. La perdita della qualità di Agente di Pubblica sicurezza comporta il trasferimento del dipendente presso altro settore dell'ente.

Art. 6

Attività di coordinamento e di supporto .

1. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento favorisce forme di integrazioni e di supporto con i Corpi ed i servizi di polizia municipale dei Comuni della Provincia di Agrigento, nonchè, su richiesta motivata, interventi temporanei per specifiche operazioni e compiti che saranno disposti con provvedimento del Presidente del Libero Consorzio Comunale.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEL CORPO

CAPO I

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 7

Dotazione organica- Patrocinio legale e Assicurazioni.

1. Il Corpo di Polizia Provinciale costituisce un'unità organizzativa autonoma e la dotazione organica per singole qualifiche assicura la funzionalità e l'efficienza della struttura del Corpo.

2. La struttura organizzativa è costituita da:
 - a) Comandante;
 - b) Vice Comandante;
 - c) Funzionari servizi di polizia (cat. D) con le funzioni di coordinatori.
 - d) Istruttori di vigilanza (cat. C) con le funzioni di Agenti di Polizia.
 - e) Collaboratori di Polizia Provinciale (cat. B).

Al Corpo di Polizia Provinciale saranno assegnate, all'occorrenza, unità lavorative del ruolo amministrativo, e nelle qualifiche che le esigenze di lavoro richiederanno.

3. Tutti i profili elencati nel presente Regolamento si intendono immediatamente inseriti nella dotazione organica dell'Ente.

Il Libero Consorzio Comunale assicura l'assistenza legale in sede processuale agli appartenenti alla Polizia Provinciale per atti legittimamente compiuti nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, nei limiti e con le modalità stabilite dal C.C.N.L. e dalle leggi vigenti .

I dipendenti del Corpo usufruiscono, oltre che delle forme obbligatorie di assicurazione previste dalle vigenti normative, di specifica assicurazione per eventuali infortuni o danni di natura fisica , per invalidità temporanea , permanente o mortalità. La R.C.A. per i mezzi di servizio dovrà essere estesa, oltre che ai trasportati, anche al conducente.

Art. 8

Organizzazione del Corpo

1. Il Corpo, ai fini dell'assolvimento dei compiti istituzionali, è organizzato secondo criteri di funzionalità ed economicità, di specializzazione e di efficienza per settori di vigilanza e, tenuto conto delle peculiarità geopolitiche del territorio, per zone di vigilanza, con turni articolati a copertura delle ore lavorative per tutti i giorni della settimana, nel rispetto del contratto collettivo vigente;
2. L'attività della Polizia Provinciale può essere espletata in distaccamenti territoriali/nuclei specialistici, sulla base delle esigenze operative funzionali individuate dal Comandante del Corpo. A cura del Comandante, per ogni eventuale distacco/nucleo specialistico, sarà assegnato un contingente di personale, così da consentire una più puntuale conoscenza delle specifiche caratteristiche territoriali, connesse con le attività operative, di controllo e di vigilanza che ne derivano.
3. Il servizio viene svolto, nell'ambito dei confini della Provincia, sul territorio, sulle acque interne con i mezzi in dotazione al Corpo di Polizia Provinciale;

4. Le operazioni esterne al territorio, fermo restando quanto previsto al precedente art. 6, sono consentite solo quando sia necessario accertare ed individuare i responsabili di violazione e/o reati nelle materie di competenza commessi in territorio provinciale.

Art. 9

Zone di vigilanza

1. Per l'adempimento dei compiti di istituto, il Corpo è articolato territorialmente in "Zone di vigilanza" a cui sono assegnate le unità operative.
2. Le zone di vigilanza sono dirette da un Funzionario che espleta l'attività in conformità alle direttive del Comandante.
3. L'assegnazione alle zone operative degli Istruttori/Collaboratori di P.P. viene fatta dal Comandante in relazione alle necessità operative ed in particolare tenendo conto delle esigenze di servizio connesse alla consistenza della popolazione residente, alla superficie del territorio, alla presenza di stabilimenti industriali inquinanti, parchi, scavi archeologici, beni culturali e di valore artistico e storico, beni ambientali e riserve naturali, zone nelle quali si svolge l'esercizio della caccia e della pesca fluviale e lacuale, e alla presenza di scarichi in corpi idrici superficiali.
4. Gli Istruttori/Collaboratori di P.P., di norma, svolgono servizio nella zona loro assegnata, almeno, in coppia.
5. In servizio, qualora la pattuglia sia costituita da operatori di pari profilo professionale, capo pattuglia è l'addetto con maggiore anzianità di servizio, salvo diversa disposizione del Funzionario di zona.

Art. 10

Dipendenza gerarchica

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori per i singoli servizi operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale, altresì, sono soggetti, nel rapporto organico e nel rapporto di servizio con l'Ente, ai vincoli gerarchici di competenza, secondo le regole generali dell'organizzazione interna.
3. L'operatore di qualifica superiore dirige, anche con istruzioni specifiche l'operato del personale dipendente, e assicura il costante coordinamento in

funzione del buon andamento del servizio. Ha altresì l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento del personale di cui è responsabile.

4. Per la specificità delle funzioni della polizia locale e delle figure professionali in essa operanti, il Libero Consorzio Comunale favorisce l'applicazione di meccanismi di progressione di carriera nel Corpo.

Art. 11

Attribuzioni del Comandante

1. Il Comandante è alle dipendenze funzionali del Presidente del Libero Consorzio Comunale, provvede a rendere operativi i programmi dell'Ente e le direttive impartite dal Presidente; ha la responsabilità gestionale ed il coordinamento operativo del Corpo, impartisce le direttive in ordine alla organizzazione ed al funzionamento del servizio e vigila sul suo corretto svolgimento, risponde direttamente al Presidente circa la disciplina, l'impiego tecnico operativo e l'addestramento degli appartenenti al Corpo.
2. Per l'organizzazione generale dei servizi, il Comandante cura la direzione tecnico-giuridica del Servizio ed in particolare egli:
 - a) emana direttive e disposizioni di servizio;
 - b) sovrintende e coordina l'attività dei nuclei operativi;
 - c) dispone l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità di servizio;
 - d) organizza tutti i servizi ordinari e straordinari, controllandone l'esecuzione;
 - e) vigila sulla condotta degli appartenenti al Corpo, promovendo i provvedimenti necessari ad assicurare il regolare e corretto espletamento delle attività;
 - f) interviene direttamente nelle più delicate operazioni inerenti al servizio ed in generale in qualsiasi attività di competenza ove necessiti la sua esperienza e preparazione professionale;
 - g) mantiene un collegamento continuo con gli addetti al Corpo di Polizia Provinciale chiedendo la convocazione di conferenze di servizio per discutere problemi operativi, in modo da assicurare l'applicazione delle leggi e delle disposizioni in modo omogeneo;
 - h) programma l'attivazione, a cadenza periodica, di corsi di aggiornamento professionale per il personale addetto ;
 - i) sorveglia affinché i mezzi di trasporto, le armi, le uniformi e qualsiasi materiale dell'Ente in dotazione, od in uso personale, siano utilizzati in perfetta efficienza;

- j) predispone il piano ferie del personale addetto tenendo conto delle esigenze dei servizi, programma il monte ore straordinario e vista i permessi richiesti dal personale;
- k) coordina sotto l'aspetto tecnico-giuridico, l'organizzazione dei Funzionari dei servizi;
- l) accerta la regolarità della stesura dei verbali relativi ad infrazioni rilevate, dell'inoltro delle notificazioni e dei rapporti alle autorità competenti;
- m) vigila sulla corretta e aggiornata tenuta del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni e controlla che le armi siano tenute e custodite secondo le modalità previste nel D.M. 04-03-1987 , n. 145;
- n) cura il mantenimento di relazioni con l'Autorità Giudiziaria, con la Questura, con i Comandanti dell'Arma dei Carabinieri e con le altre forze di Polizia;
- o) rappresenta il Corpo di Polizia nei rapporti interni ed esterni ed in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche.

Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il Comandante si avvale dei Funzionari dei servizi. In caso di assenza temporanea, il Comandante viene sostituito, in mancanza del Vice Comandante, dal più alto in grado, a parità di grado dal più anziano in servizio, salvo diversa disposizione.

Art. 12

Attribuzioni del Vice Comandante

1. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il Comandante si avvale del Vice Comandante e dei funzionari dei servizi.
2. Il Vice Comandante coadiuva il Comandante nella direzione e nel controllo del servizio e lo sostituisce di diritto in caso di assenza o di impedimento ed esegue gli incarichi specificamente affidatigli.
3. Il Vice Comandante è il Funzionario Servizi di Polizia con più anzianità di servizio nella qualifica del Corpo di Polizia Provinciale di Agrigento.

Art. 13

Attribuzioni dei Funzionari servizi di Polizia

1. I Funzionari servizi di Polizia nell'ambito della zona di competenza e dell'ambito assegnato coadiuvano il Comandante nell'espletamento dei compiti di cui agli articoli precedenti e sono responsabili della direzione della struttura a cui sono assegnati, oltre che della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale dipendente.

2. I compiti dei Funzionari servizi di polizia, nell'ambito della struttura operativa e della zona di vigilanza assegnata sono principalmente i seguenti:
 - a) coordinano gli operatori e organizzano il servizio secondo le disposizioni del Comandante stabilendo le modalità di esecuzione;
 - b) espletano i controlli loro affidati ed operano sulla zona loro assegnata fungendo da tramite tra gli operatori e gli uffici del comando;
 - c) forniscono istruzioni normative e operative al personale coordinato;
 - d) curano la disciplina del personale adottando gli opportuni provvedimenti di competenza;
 - e) mantengono e curano l'aggiornamento dei registri custoditi nelle eventuali diverse sedi;
 - f) partecipano alle operazioni di vigilanza e gestione, una volta assicurate le incombenze d'ufficio ed intervengono nelle più delicate operazioni di servizio e nelle altre attività di competenza ove necessiti la loro diretta esperienza e preparazione professionale o quando specificamente comandati ;
 - g) curano a livello territoriale i rapporti ed il coordinamento degli interventi con gli altri enti e forze di Polizia;
 - h) forniscono al Comandante proposte e suggerimenti utili al fine di migliorare l'efficienza del servizio;
 - i) svolgono tutti gli adempimenti disposti dal Comandante del Corpo.

Art. 14

Attribuzioni degli Istruttori di vigilanza

1. Gli Istruttori di vigilanza sono tenuti ad assolvere i compiti connessi all'espletamento del servizio con cura, diligenza ed assiduità, comportandosi sempre con dignità , fermezza e correttezza , nel rispetto del prestigio del Corpo.
2. In particolare , durante lo svolgimento del servizio, hanno l'obbligo di:
 - a) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano osservate, nelle materie di competenza del Libero Consorzio Comunale, le disposizioni di legge, i regolamenti ed ogni altra disposizione emanata dalla Pubblica Autorità;
 - b) eseguire, secondo le direttive impartite dal Comandante o dai diretti superiori, le operazioni inerenti alle incombenze operative connesse con il servizio nelle materie di competenza;
 - c) accertare e contestare le infrazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, redigendo i relativi verbali e procedendo, di norma, alla contestazione immediata nei confronti del trasgressore, annotando con cura e

- precisione le eventuali dichiarazioni rese dal medesimo, fornendo, se del caso, i chiarimenti richiesti;
- d) consegnare agli uffici competenti, nel più breve tempo possibile, i verbali di accertamento e di sequestro debitamente redatti e compilati;
 - e) consegnare, entro i termini stabiliti ai sensi di legge, i rapporti , alle Autorità competenti;
 - f) fornire, nei limiti della propria competenza le informazioni richieste dai cittadini;
 - g) curare la custodia degli oggetti sequestrati e la successiva consegna, nei termini di legge, ai competenti uffici unitamente al verbale di sequestro;
 - h) compilare e consegnare al Funzionario servizi di polizia, appena possibile , il foglio di servizio su cui vanno annotati tutti i fatti salienti relativi al servizio stesso, nonchè l'itinerario percorso;
 - i) usare con cura e diligenza i mezzi dati in dotazione dal Libero Consorzio Comunale, nei modi opportuni, affinché venga effettuata la manutenzione ordinaria dei medesimi secondo le direttive all'uopo impartite;
 - j) adempiere alle funzioni di rappresentanza richieste dal Presidente del Libero Consorzio Comunale;
 - k) partecipare alle riunioni di lavoro ed ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dal Libero Consorzio Comunale;
 - l) svolgere tutti gli altri servizi di competenza dell'Ente che sono loro ordinati , relativamente alla figura di appartenenza;
 - m) svolgere le attribuzioni previste dalla legge.

Art. 15

Attribuzioni dei Collaboratori di Polizia Provinciale

1. Il Collaboratore di Polizia Provinciale deve adempiere, in uniforme, ai doveri d'ufficio e di servizio, nel rispetto delle disposizioni impartite, sovrintendendo all'osservanza ed applicazione delle leggi, regolamenti e ordinanze.
2. Nell'espletamento dei suoi compiti il Collaboratore di PP è obbligato a:
 - a) Coadiuvare l'attività dei Funzionari ed Istruttori di Vigilanza;
 - b) Porre in essere una sorveglianza vigile e duratura per assicurare il rigoroso rispetto delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti;
 - c) Partecipare ai corsi di aggiornamento professionale e di specializzazione organizzati in relazione all'impiego in specifici settori operativi;
 - d) Accertare e contestare le infrazioni nei modi prescritti dalle Leggi e Regolamenti;

- e) Esercitare le funzioni di Polizia Giudiziaria in materia venatoria e pesca nelle acque interne, ai sensi dell'art. 31 R.D. n. 1604/1931 e del Regolamento Provinciale sulla Pesca nonché ai sensi dell'art. 44 L.R. n. 33/97 e degli art. 27 e seguenti della Legge n. 157/92;
- f) Esercitare le funzioni di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 comma 3, del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada;
- g) Esercitare le funzioni di Pubblica Sicurezza ove previsto dalle vigenti normative o dal presente Regolamento. Le funzioni di cui all'art. 5 della Legge n. 65/86 sono ad accertamento limitato;
- h) Esercitare tutte le altre attribuzioni previste da leggi, regolamenti e disposizioni di servizio.

Art. 16 Servizi amministrativi

1. I responsabili dei servizi amministrativi hanno il dovere di coadiuvare il Comandante in tutte le funzioni di natura amministrativa.
2. Ai responsabili dei servizi amministrativi spetta in particolare:
 - a) la direzione della segreteria del comando;
 - b) l'amministrazione del personale e la tenuta dei relativi fascicoli personali;
 - c) La sovrintendenza delle procedure sanzionatorie e di notifica degli atti;
 - d) La tenuta dei seguenti registri :
 - registro protocollo generale del Corpo;
 - registro delle violazioni amministrative;
 - registro delle comunicazioni di notizia di reato;
 - registri delle proposte di deliberazione di Giunta e Consiglio;
 - registro delle proposte delle Determinazioni presidenziali ;
 - registro delle Determinazioni;
 - registro delle cose sequestrate;
 - e) la programmazione di spesa per la redazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio di competenza;
 - f) la predisposizione del piano esecutivo di gestione e relative variazioni;
 - g) la predisposizione di provvedimenti amministrativi;
 - h) l'adempimento delle prescrizioni di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
 - i) la corrispondenza con gli altri uffici o enti;
 - j) ogni altro adempimento previsto da leggi, regolamenti e disposizioni di servizio.

CAPO II NORME DI ACCESSO

Art. 17

Requisiti particolari di accesso alle varie qualifiche

L'accesso alle qualifiche del Corpo di P.P. è disciplinato dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale di lavoro, dal regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi del Libero Consorzio Comunale nonché, per quanto non previsto, dalle norme del presente regolamento.

A tal fine , oltre ai generali requisiti per l'accesso al pubblico impiego , gli interessati devono possedere i seguenti requisiti:

a) Status e Condotta civile:

- Godimento dei diritti civili e politici;
- Non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo;
- Non essere sottoposti a misure di prevenzione;
- Non essere stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi militari;
- Non essere stati destituiti da pubblici uffici;
- possesso dei requisiti per il conferimento della qualifica di agente di P.S. da parte del Prefetto ai sensi dell'art. 5 , 2 e 3 comma della legge n. 65/86.

b) Abilitazioni:

- possesso della patente di guida della categoria “ B “ o superiore ;
- avere i presupposti per l'idoneità all'uso delle armi.

Per quanto riguarda gli obiettori di coscienza, si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 18

Accertamento dei requisiti fisici e dell'idoneità psico-attitudinale

L'accertamento dei requisiti fisici e dell'idoneità psico-attitudinale viene effettuato, prima dell'assunzione, dal medico competente del Libero Consorzio Comunale.

Dopo l'immissione in servizio, nel caso in cui sopravvenga la perdita dei requisiti fisici o della idoneità psico – attitudinale da accertarsi nelle forme di legge, il Libero Consorzio Comunale non potrà procedere al licenziamento per motivi di salute prima di avere esperito ogni utile tentativo per recuperare il dipendente al servizio attivo in mansioni diverse, appartenenti alla stessa categoria.

In tal caso non saranno più corrisposte le indennità accessorie previste per i componenti il Servizio di P.P.

Art. 19

Aggiornamento professionale

La formazione , la qualificazione , l'addestramento e l'aggiornamento degli addetti alla Polizia Provinciale è obbligatoria e tutti gli addetti partecipano ai corsi istituiti dall'Ente e a quelli realizzati in attuazione delle leggi regionali in materia di Polizia locale. Per particolari tematiche di nuova disciplina legislativa possono essere inviati a partecipare a convegni , seminari e giornate di studio . I vincitori di concorsi pubblici sono tenuti a frequentare, nel periodo di prova, specifici corsi di qualificazione professionale ai quali l'Ente li iscrive .

TITOLO III ARMAMENTO E DOTAZIONE

Art. 20

Uniforme di servizio

Il Libero Consorzio Comunale fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessita per gli appartenenti al Corpo di P.P. secondo quanto previsto dall'apposito regolamento, concernente la foggia, la qualità, il tipo ed il numero dei capi delle uniformi, nonché le dotazioni accessorie necessarie per il migliore espletamento del servizio.

Il regolamento di cui al precedente comma, determina le quantità e i periodi delle forniture nonché le modalità con cui i capi delle uniformi e gli accessori devono essere indossati.

E' fatto divieto agli appartenenti al Corpo di apportare modifiche o visibili aggiunte all' uniforme assegnata.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia provinciale prestano i servizi di istituto in uniforme.

L'attività di servizio può essere svolta in abito civile solo nei casi espressamente autorizzati dal Comandante; in questo caso, il personale ha l'obbligo di qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento.

E' vietato, altresì, indossare l'uniforme fuori dell'orario di servizio, salvo che nella percorrenza casa-sede di servizio.

Art. 21 Distintivi di qualifica

I distintivi di qualifica e anzianità degli appartenenti al Corpo verranno assegnati secondo i seguenti criteri:

- a) i nastrini di anzianità, con riferimento all'anzianità nell'area di vigilanza;
- b) i segni distintivi di grado con riferimento all'anzianità nell'ambito della categoria giuridica di appartenenza e del profilo rivestito nell'area di vigilanza.

I distintivi suddetti e la placca di servizio sono descritti nella tabella vestiario allegata al regolamento di cui al precedente articolo che ne stabilisce anche le modalità per l'applicazione sull'uniforme e per l'uso.

Art. 22 Tessera di servizio e distintivo matricola

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale sono muniti di una tessera di servizio fornita dal Libero Consorzio Comunale che certifica l'identità, la qualifica e il numero di matricola della persona, nonché gli estremi del provvedimento di conferimento della qualifica di agente di P.S.

Tutti gli appartenenti al Corpo in servizio devono portare con se la tessera di servizio. La tessera deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.

Sono inoltre muniti di un distintivo di servizio, recante lo stemma e la denominazione del Libero Consorzio Comunale e il numero di matricola , da portare all'altezza del petto, sulla parte sinistra dell'uniforme .

I consegnatari sono responsabili della diligente conservazione della tessera di riconoscimento e del distintivo di servizio .

La tessera, il distintivo ed i fregi devono essere immediatamente riconsegnati al Libero Consorzio Comunale qualora il dipendente cessi dal servizio.

Art. 23 Armamento

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale sono dotati dell'arma di ordinanza e di quelle previste nel regolamento speciale di cui al D.M.I. del 4 marzo 1987 , n. 145 e vengono addestrati all'uso dell'arma durante il corso iniziale di formazione professionale e periodicamente sono tenuti a frequentare

ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno con le armi in dotazione.

Art. 24

Tipo delle armi in dotazione

In conformità a quanto previsto dall'art. 4, c. 1, del D.M. 145/87 l'arma da difesa personale in dotazione agli addetti con la qualifica di agente di pubblica sicurezza è la pistola di cal. 9 x 21 semiautomatica o similare.

Per lo svolgimento dei compiti d'istituto gli agenti utilizzano, durante il servizio, le seguenti armi da caccia, giusti artt. 13 e 27 della L. 157/92:

- Fucile a canna ad anima liscia calibro 12;
- Fucile a canna rigata di calibro consentito;
- Fucile con proiettili a narcotico;

Art. 25

Assegnazioni armi e munizionamento

Il numero complessivo delle armi assegnabili in forma individuale ed in via continuativa è fissato sulla base del numero del personale di vigilanza effettivamente in servizio, maggiorato del 5 % ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. 145/87.

Per il servizio di vigilanza è assegnata, con provvedimento dell'organo competente, in via continuativa, l'arma corta.

Del provvedimento con cui viene assegnata l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione del singolo Istruttore di vigilanza.

I singoli provvedimenti sono altresì comunicati al Prefetto.

Per servizi particolari ed occasionali, che richiedano l'impiego di armi specifiche, vengono di volta in volta, assegnate temporaneamente le altre armi previste dall'art. 24.

Ad ogni Istruttore di vigilanza sono assegnati, unitamente all'arma corta, due caricatori di cartucce per pistola.

Le munizioni per le altre armi previste dal precedente articolo saranno fornite di volta in volta in relazione alle esigenze di servizio.

E' vietato esplodere colpi con le armi in dotazione se non per esigenze di servizio.

E' fatto obbligo agli Istruttori di vigilanza di giustificare, con idoneo rapporto scritto da trasmettere immediatamente al Comandante, il numero dei colpi in qualunque circostanza sparati e le relative motivazioni.

Art. 26

Modalità di porto dell'arma

Gli Istruttori di vigilanza portano, con l'uniforme, l'arma da difesa personale al fianco con fondina esterna e caricatore di riserva.

Nei casi in cui l'Istruttore di vigilanza è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, l'arma è portata in modo non visibile.

Non è consentito portare in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

E' fatto assoluto divieto di estrarre l'arma dalla fondina senza giustificato motivo.

Art. 27

Consegna e ritiro delle armi

Gli Istruttori di vigilanza, ai quali è stata assegnata in via continuativa l'arma, ai sensi dei precedenti artt. 25 e 26, dovranno mantenere la stessa in perfetta efficienza e funzionalità, custodirla diligentemente ed attenersi, sempre, alle misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma.

E' fatto obbligo ad ogni agente, assegnatario di arma in via continuativa, di sottoporsi alle prescritte visite mediche e di partecipare alle esercitazioni di tiro.

All'atto della consegna dell'arma, l'Istruttore di vigilanza deve verificare la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui arma e munizioni sono assegnate.

Entro il 31 dicembre di ogni anno ciascun Istruttore di vigilanza deve sottoporre al visto annuale di convalida il provvedimento di assegnazione dell'arma.

Qualora dovesse venire a mancare, per qualsivoglia motivo, il riconoscimento di agente di P.S., il Presidente del Libero Consorzio Comunale sospenderà l'autorizzazione al porto dell'arma in via continuativa.

All'Istruttore di vigilanza, destinatario del provvedimento di sospensione suddetto, è fatto obbligo di riconsegnare al Comandante o all'assegnatario dell'armeria l'arma stessa e le relative munizioni.

Le armi devono essere consegnate e restituite scariche. Le operazioni di caricamento e di scaricamento delle armi devono avvenire nel più assoluto

rispetto delle misure di sicurezza, necessarie per evitare ogni pericolo per l'incolumità pubblica e personale.

Art. 28 Armeria

Le armi sono custodite nei locali del Comando in apposito locale blindato o in armadio metallico corazzato, tipo cassaforte con chiusura a chiave e combinazione.

Le munizioni sono custodite in un armadio metallico distinti da quello delle armi, ma di uguali caratteristiche.

Le funzioni di consegnatario dell'armeria sono svolte dal Comandante o da suo delegato.

L'accesso all'armeria è consentito esclusivamente al Comandante o all'assegnatario delegato.

Nell'armeria sono tenuti i seguenti registri:

1. di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore;
2. dei movimenti giornalieri di prelevamento e di restituzioni delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante;
3. delle ispezioni periodiche con pagine numerate e vistate dal Comandante;
4. delle riparazioni con pagine numerate e vistate dal Comandante ;
5. dei sequestri delle armi, delle munizioni e di altri mezzi con pagine numerate e vistate dal Comandante.

Il Comandante cura la perfetta tenuta dell'armeria, ed effettua tutti i controlli periodici o saltuari e le ispezioni relative alle armi e alle munizioni.

Art. 29 Strumenti e mezzi in dotazione

Le attività della Polizia provinciale sono disimpegnate con l'ausilio di autovetture, motocicli, ciclomotori e automezzi per impieghi speciali, dotati di sistema di allarme e collegamento radio – ricetrasmittente con la centrale operativa del comando e di ogni altra attrezzatura idonea ad assicurare una efficiente operatività in relazione alla destinazione di impiego di ogni singolo mezzo .

Il personale in servizio di vigilanza è dotato di apparecchio ricetrasmittente portatile o di altro strumento sostitutivo.

TITOLO IV SERVIZI DI POLIZIA PROVINCIALE

Art. 30 Finalità generali dei servizi

L'organizzazione dei servizi di cui al presente titolo e l'impiego del personale di cui al successivo titolo V , devono rispondere alla finalità di consentire il regolare ed ordinato svolgimento della vita collettiva e vengono svolti secondo le direttive impartite dal Presidente per il perseguimento del pubblico interesse .

Art. 31 Servizi esterni

Per il perseguimento delle finalità istituzionali sono istituiti servizi a bordo dei veicoli posti a disposizione dal Libero Consorzio Comunale nell'ambito delle attribuzioni proprie degli addetti .

Tutti gli addetti ai servizi possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento di compiti d'istituto .

A tal fine il Libero Consorzio Comunale provvederà per il conseguimento, da parte degli addetti alla conduzione, della patente speciale di servizio di cui all'art. 139 del D.L. 30 aprile 1992 n. 285 .

Art. 32 Servizi interni

I servizi interni del Corpo sono finalizzati all'organizzazione , predisposizione e funzionamento dei compiti d'istituto del Corpo stesso.

Ai servizi di supporto tecnico (informatizzazione, dattilografia, archivio, centralino telefonico e mansioni esecutive ed ausiliari in genere) sarà addetto in via prioritaria personale amministrativo.

Il personale amministrativo provinciale addetto ai servizi di cui al precedente comma conserva lo stato giuridico ed economico della qualifica posseduta.

Art. 33
Obbligo d'intervento e di rapporto

Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Agente o Ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.

L'intervento può essere prioritario o esclusivo sulla base di un ordine anche verbale del superiore gerarchico, ovvero sulla base dell'ordine di servizio o del programma di lavoro assegnato.

Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporto specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi relativi a fatti dai quali derivano particolari conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Art. 34
Ordine di servizio

Il turno, l'orario, il posto di lavoro e le modalità di espletamento del servizio, di norma, sono predisposti con ordini di servizio anche individuali.

Gli ordini di servizio devono essere pubblicati almeno entro le ore 14:00 del giorno precedente cui si riferisce e gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prenderne visione.

I destinatari dell'ordine di servizio devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite, sia in linea generale sia per il servizio specifico .

I servizi dovranno essere di massima predisposti sulla base di turni almeno settimanali predeterminati.

Tali turni potranno subire variazioni che dovranno essere comunicate tempestivamente agli interessati, fermo restando il ricorso prioritario all'istituto della reperibilità.

Art. 35
Divieto di distacco o comandi

Non sono consentiti distacchi o comandi del personale di P.P. presso altri settori del Libero Consorzio Comunale.

Il Comandante, su motivata richiesta può disporre l'impiego del personale, solo per servizi di P.P. presso altri settori del Libero Consorzio Comunale, fermo restando la disciplina e la dipendenza dal Corpo di P.P.

Art. 36

Servizi esterni presso altre amministrazioni e/o a favore di soggetti privati

Gli appartenenti al Corpo possono esser impiegati singolarmente o in gruppi operativi per effettuare servizi di natura temporanea presso altre amministrazioni locali, previa comunicazione al Prefetto ove richiesta dalle disposizioni richiamate.

Tali servizi vengono prestati sulla base di intese tra le Amministrazioni interessate.

In casi di urgenza per motivi di soccorso o a seguito di calamità e disastri , l'impiego può essere deciso con provvedimento del Presidente del Libero Consorzio Comunale o, in mancanza, dal Comandante.

Al personale impiegato si applicano le disposizioni previste dal regolamento del personale per le missioni e le trasferte dipendenti.

Con separata norma regolamentare, ai sensi dell'art. 22 comma 3 bis del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, così come modificato dalla Legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, si disciplineranno le prestazioni soggette a pagamento rese dalla Polizia Provinciale a favore di soggetti privati, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato, che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione su aree e strade provinciali del Libero Consorzio Comunale.

TITOLO V SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO

Art. 37

Orario di servizio

L'orario di servizio dovrà tendere ad assicurare la massima funzionalità delle strutture e degli uffici, l'erogazione dei servizi all'utenza e la tutela degli interessi pubblici connessi alla funzione di vigilanza.

Per gli appartenenti al Corpo l'orario normale di servizio è stabilito secondo le norme di contratto vigenti per il personale degli enti locali.

La prestazione individuale di lavoro è organizzata normalmente in due turni continuativi di servizio: antimeridiano e pomeridiano.

Quando necessità eccezionali o particolari esigenze di servizio lo richiedono, il personale è tenuto a prestare la propria opera anche per un orario superiore al quello indicato o in turni diversi da quelli programmati e indicati nel comma precedente.

In questi casi la prestazione sarà compensata utilizzando gli istituti contrattuali vigenti.

Il prolungamento del servizio è obbligatorio per il tempo necessario:

- a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
- c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio.

L'addetto che per qualsiasi motivo sia costretto a rimanere assente dal lavoro deve darne tempestiva comunicazione al Comando entro 1 (una) ora dall'inizio del servizio fatti salvi impedimenti di forza maggiore.

Ogni zona di coordinamento è autonoma dalle altre per quello che riguarda la scelta delle fasce orarie nelle quali garantire il servizio nell'ambito delle disposizioni impartite dal Comandante il quale comunque dovrà preventivamente approvare il piano dei turni di servizio.

Le variazioni dei turni di servizio, ad eccezione dei casi particolari dovranno essere richieste al superiore almeno un giorno prima.

art. 38

Mobilitazione dei servizi

Quando si verificano situazioni di straordinaria emergenza, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità, a disposizione dei servizi, fornendo la reperibilità nelle ore libere.

Il Comandante può sospendere le licenze ed i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di potere disporre dell'intera forza necessaria.

Art. 39

Reperibilità degli appartenenti al Corpo

Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente, il Comandante dispone turni di reperibilità degli appartenenti al Corpo in relazione a determinati servizi d'istituto.

TITOLO VI NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 40
Norme generali

Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente regolamento, nonché le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi indicato nell'art. 29. Fermi restando gli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge, gli appartenenti al Corpo devono considerarsi sempre disponibili per il servizio e per le situazioni di emergenza .

Art. 41
Rapporti interni al Corpo

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo sono improntati a reciproco rispetto e cortesia, al fine di conseguire la massima collaborazione ai diversi gradi di responsabilità.

Gli appartenenti al Corpo sono tenuti alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuirne o menomarne in qualunque modo autorità e prestigio .

Art. 42
Comportamento in pubblico

Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto ed un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

Egli deve rispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo i criteri di opportunità ed equità.

Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge.

L'appartenente al Corpo nell'esercizio delle proprie funzioni, ove richiesto, deve fornire il proprio nome, cognome e qualifica e, quando opera in abito civile, deve prime qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

Durante il servizio deve assumere un contegno consono alla sua funzione.

Egli inoltre deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio al decoro e al prestigio del Libero Consorzio Comunale o del Corpo.

Art. 43
Saluto

Il personale in divisa rende il saluto militare ai simboli e alle personalità civili, militari e religiose nonché ai propri superiori gerarchici.

E' dispensato dal saluto:

- il personale che ne sia materialmente impedito dall'espletamento dei propri compiti;
- il personale alla guida o a bordo di veicoli;
- il personale in servizio di scorta al Gonfalone e/o alla Bandiera Nazionale;

TITOLO VII
DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

Art. 44
Responsabilità

La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale è regolata dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro .

Art. 45
Accertamenti sanitari

Gli appartenenti al Corpo di P.P. sono sottoposti ai controlli periodici di legge per la verifica delle condizioni di salute in relazione alla specifica natura del servizio ed alla eziologia delle malattie professionali.

Art. 46
Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo

Il Comandante segnala al Presidente del Libero Consorzio Comunale i dipendenti che si sono distinti per avere dimostrato una spiccata qualità professionale spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza.

Sulla scorta delle segnalazioni, possono essere concesse le seguenti ricompense:

- a) encomio del Presidente e mostrina di riconoscimento;

- b) encomio solenne deliberato dalla Giunta del Libero Consorzio Comunale e medaglia d'argento e mostrina di riconoscimento;
- c) proposta per la ricompensa al valore civile per atti di particolare coraggio.

La concessione delle ricompense è annotata sullo stato di servizio, e costituisce titolo di merito nei concorsi interni e in quelli pubblici indetti dall'ente.

Art. 47 Pari Opportunità

La disciplina dettata dal presente Regolamento e le conseguenti applicazioni devono essere improntati a principi che assicurino condizioni di pari opportunità fra lavoratori e lavoratrici, in particolare per quanto concerne l'organizzazione del lavoro, la formazione e l'aggiornamento professionale, l'attribuzione delle funzioni.

Art. 48 Festa del Corpo

La festa del Corpo viene celebrata in un giorno compreso tra la l'ultima settimana del mese di Maggio e la prima settimana del mese di Giugno, indicato dal Presidente del Libero Consorzio Comunale.

Art. 49 Servizio presso altri Corpi

Il servizio prestato senza demerito presso le forze armate e presso gli altri Corpi di polizia statale e/o locale è equiparato a quello prestato presso la Polizia Provinciale di Agrigento.

Art. 50 Rinvio

Per quanto non è previsto nel presente regolamento, si applicano agli appartenenti al Corpo le norme contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi per il personale del Libero Consorzio Comunale, nelle leggi e nei contratti nazionali di lavoro.

Art. 51
Modifiche ed integrazioni

Il presente Regolamento del Corpo di Polizia Provinciale sostituisce il precedente, approvato con provvedimento amministrativo n. 320 del 19-12-2002, così come modificato con ulteriore provvedimento amministrativo n. 130 del 31-08-2007, ed abroga tutte le precedenti disposizioni in materia. Quanto previsto dal presente regolamento deve essere inserito con effetto immediato negli altri regolamenti del Libero Consorzio Comunale, in caso di diversità di normazione. In applicazione del principio di sussidiarietà prevale, in ogni caso, per gli appartenenti al Corpo quanto disposto col presente atto.

Art. 52
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione.